



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " G. GALILEI "

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976132

e-mail: [icisola@tiscali.it](mailto:icisola@tiscali.it); [VIIC83200E@istruzione.it](mailto:VIIC83200E@istruzione.it) posta certificata: [VIIC83200E@pec.istruzione.it](mailto:VIIC83200E@pec.istruzione.it)  
sito: [www.scuoleisola.edu.it](http://www.scuoleisola.edu.it) Codice Istituto VIIC83200E - Codice fiscale 80021370244

### ADDENDUM AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Approvato dal Consiglio di Istituto del 12 novembre 2019)

#### 1. SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il **Patto Educativo di Corresponsabilità**, il **Regolamento disciplinare**, il **Regolamento sull'uso del cellulare** e il seguente **Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo** sono strumenti ed espressioni di tale volontà.

#### 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”*;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *“Statuto delle studentesse e degli studenti”* e *“Patto di Corresponsabilità”*;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”*;
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

### 3. DEFINIZIONI

Il **bullismo** è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

Il **cyberbullismo** è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante un uso improprio dei social network. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

#### Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

#### Art.2

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

#### Art. 3

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

#### Art. 4

Gli alunni devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, messaggi, sms, mms) che inviano.

Gli studenti si impegnano a contrastare l'hate speech (incitamento all'odio) sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile; In linea con l'art. 13 comma 2 della *Dichiarazione dei diritti in internet* e con la campagna di sensibilizzazione “*No hate speech movement*” del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che

contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es .messaggi offensivi che partono di notte , dal pc di casa....), se conosciute dagli operatori scolastici( docente, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia; Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva.

#### **Art. 5**

Sull'uso del cellulare a scuola si rinvia allo specifico Regolamento sull'uso del cellulare.

### **COMPITI DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE**

#### **1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:**

- individua e nomina il referente e il team per il bullismo e il *cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### **2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:**

- favorisce e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo*, avvalendosi del team per il bullismo e il cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*".

#### **3. TEAM PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO**

È un gruppo ristretto di operatori della scuola che:

- attua le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti;

- raccoglie le informazioni e conduce la valutazione dei casi di bullismo e *cyberbullismo* in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto;
- sceglie gli interventi da attuare;
- gestisce i casi e monitora le azioni intraprese.

#### **4. COLLEGIO DOCENTI**

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

#### **5. IL CONSIGLIO DI CLASSE:**

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;

#### **6. IL DOCENTE:**

- intraprende azioni volte ad acquisire e a trasmettere il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

#### **7. PERSONALE ATA**

- Vigila sui comportamenti degli alunni durante il tempo scuola e riferisce al team antibullismo o ai docenti coordinatori di classe eventuali comportamenti degni di nota.

#### **8. I GENITORI:**

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio.

#### **9. GLI ALUNNI:**

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale con un coinvolgimento, in particolare, dei membri del CCR;

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione a tutte le forme di messaggistica che inviano;
- si impegnano a mantenere una condotta rispettosa nei confronti dei compagni e degli adulti secondo quanto stabilito dai regolamenti scolastici anche nell'uso dei dispositivi elettronici;

## **PROTOCOLLO DI AZIONE PER I CASI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO**

**Fino al compimento dei 14 anni**, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati: sono i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. **Dai 14 ai 18 anni**, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Va sottolineato che esistono **implicazioni legali** di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico). L'**alleanza fra adulti** è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

La scuola adotta sanzioni disciplinari severe che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente e quindi in questa fase è **determinante la collaborazione con i genitori**.

Le sanzioni disciplinari seguono il principio di gradualità e tendono a privilegiare quei provvedimenti che hanno valenza educativa e che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni terranno conto, inoltre, del grado di sofferenza della vittima: quanto questo è maggiore, tanto più grave risulta l'atto compiuto.

### **PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti**

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori

- La vittima può rivolgersi a qualsiasi educatore dell'istituto. Va comunicato che le figure di riferimento a cui la vittima può rivolgersi sono il coordinatore di classe, il referente per il Bullismo/Cyberbullismo e lo psicologo di istituto.
- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase *è importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

### **SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine**

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

### **TERZA FASE: azioni e provvedimenti**

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri, ...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe.
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo.
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo ed invito allo svolgimento di attività positive quali:
  - lettera di scuse da parte del bullo a vittima e famiglia,
  - scuse in un incontro con la vittima,
  - compito sul bullismo,
  - compiti / attività a favore della comunità scolastica.
- Valutazione di un intervento personalizzato:
  - obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione dei provvedimenti educativi da intraprendere:
  - Incontri con gli alunni coinvolti
  - Interventi /discussione in classe
  - Responsabilizzare gli alunni coinvolti
  - Ristabilire regole di comportamento /di classe
  - Counselling (sportello)
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità (si veda il Regolamento disciplinare):
  - richiamo verbale da parte del Dirigente;
  - lettera disciplinare;
  - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
  - sospensione dalle attività didattiche fino a un massimo di 15 giorni;
  - segnalazione alle Forze dell'Ordine in caso di reiterazione dei comportamenti. in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori FVG.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

- **NB.** *Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it).*

#### **QUARTA FASE: percorso educativo e monitoraggio**

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.